

OPIA

465  
1-6-96

18-12-96  
12-96



# COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

PROVINCIA DI SIRACUSA

asmessa al Co.Re.Co. di .....  
con protocollo N. ....

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 R.V.

SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1996

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO T.O.S.A.P.

l'anno millenovecentonovanta SEI il giorno VENTISETTE  
del mese di MAGGIO in Priolo Gargallo nella Casa Comunale.

Dietro avviso notificato nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  
ORDINARIA convocazione PRIMA seduta PUBBLICA

sotto la presidenza del Sig. CAVARRA ANTONINO con l'assistenza  
del DR. B. BURGIO - Segretario Generale

ALL'APPELLO RISULTANO:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BOSCO Angela		X	INTURRISI Francesco	X	
CATANZARO Paola	X		LA DUCA Giuseppe	X	
CAVARRA Antonino	X		GRECO Corrado		X
DI MAURO Alfio	X	X	LUCANTO Giovanni		
FAZZINA Carmelo	X		MENESELLO Giuseppe		X
GAROFALO Sebastiano		X	MIGNOSA Domenico		X
GIANNETTO Roberto		X	MOTTA Natale	X	
CUTRALE Maria		X	NIGRO Giuseppe		X
GIONFRIDDO Biagio		X	SCARINCI Beniamino	X	
IANNI Paolo	X		TARASCIO Paolo	X	

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti per la validità della seduta, porta in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere ai sensi dell'art. 53 della legge 8-6-1990, n. 142 recepito con L.R. n. 48 dell'11-12-1990:

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DR. S. FONTANA  
Priolo G., li 21/5/96

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
RAG. RITA FANGANO  
Priolo G., li 21/5/96

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione dell'atto di cui all'oggetto sotto il profilo della sua legittimità, ai sensi dell'art. 53 della legge 8-6-1990, n. 142 recepito dalla L.R. 11-12-1991, n. 48.  
IL SEGRETARIO GENERALE  
DR. BRUNO BURGIO  
Priolo G., li 21/5/96

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8-6-1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11-12-1991, n. 48.  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
=====  
Priolo G., li ===

Il Presidente, passando alla trattazione del punto 5 dell'ordine del giorno, invita il Dott. Fontana, Dirigente dei servizi tributari a relazionare in merito;

Questi riferisce che le novellazioni introdotte nella materia occupazione suolo pubblico dalla legge 28/12/1995, n. 549 avente ad oggetto "misure di razionalizzazione della finanza pubblica", sia in fatto normativo che nella griglia tariffaria, hanno indotto l'Ufficio ad elaborare un nuovo testo di Regolamento, costituito da ventinove articoli, con l'allegato "A", che ne fa parte integrante in cui è sintetizzata la dinamica impositiva; Dopo la relazione del Dott. Fontana poichè nessuno dei Consiglieri presenti chiede d'intervenire;

Il Presidente pone in votazione l'approvazione del testo del Regolamento TOSAP elaborato dall'ufficio. La proposta viene approvata con 11 voti favorevoli espressi palesemente dagli 11 Consiglieri presenti e votanti.

#### IL CONSIGLIO

UDITA la relazione del Responsabile della Direzione dell'Ufficio Tributi;

ATTESO l'esito favorevole dell'esperita votazione palese;

#### DELIBERA

- 1) DL APPROVARE l'allegato Regolamento T.O.S.A.P., che si compone di N. 29 articoli e N. 01 allegato, contraddistinto con la lettera "A", contenente la dinamica delle riduzioni e aumenti di tariffa, già determinate con delibera Consiliare del 09/03/1994, n. 45 e modificate con successiva delibera del 26/03/1995, n. 30, che col presente atto sono confermate.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to P. IANNI'

IL PRESIDENTE

f.to A. CAVARRA

IL SEGRETARIO GENERALE

DR. B. BURGIO

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Affisso all'albo del Comune dal giorno 3-12-96 a tutto il giorno 18-12-96

Priolo G., li 23-12-96

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 2/6/1996

Il sottoscritto Segretario Comunale, su ~~nome~~ <sup>Il Messo Comunale</sup> dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 2/6/1996 al 17/6/1996 e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Data 1/6/1996

IL SEGRETARIO GENERALE

DR. B. BURGIO

f.to

Data 18/6/1996

IL MESSO COMUNALE

M. CASSARINO

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE

DR. B. BURGIO

f.to

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sez. di

nella seduta del prot. n.

LETTA ed esaminata la deliberazione in oggetto;

VISTE le LL.RR. 3-12-91 n. 44 e 5-12-91 n. 46;

DICHIARA

di non avere riscontrato in essa vizi di legittimità;

p.c.c. IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

È copia conforme per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Priolo Gargallo, li

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

*Aut. 1*  
*Definito*

## CAPO I

### OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 1

###### (OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio di questo Comune si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

##### ART. 2

###### (CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

La comunicazione è richiesta anche per le occupazioni di pronto intervento e quelle momentanee di cui alla lettera d), mentre la medesima non è richiesta per le occupazioni di cui alla lettera e) del successivo art. 26.

La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

##### ART. 3

###### (OCCUPAZIONI D'URGENZA)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione

si fa rinvio a quanto disposto al riguardo degli art. 3 / 30 / 41 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 4

##### (DOMANDA DI OCCUPAZIONE)

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale, per le attività imprenditoriali mediante raccomandata con A.R.

Al fini del procedimento è valida la data del timbro datario apposto all'arrivo al Comune.

La domanda deve essere proposta almeno quindici giorni prima della data richiesta per l'occupazione e deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura, documentata con apposita planimetria;
- c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

#### ART. 5

##### (PRONUNCIA SULLA DOMANDA)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate all'ufficio Tributi il quale provvede ad acquisire i pareri di competenza del Comando del VV.UU. e dell'ufficio Tecnico.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento e operativo dell'istruttoria.

## ART. 6

### (RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE - SUO CONTENUTO)

L'ufficio Tributi, accertate le condizioni favorevoli, mediante i pareri di cui all'art. 5, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 9;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/1992, N. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992, N. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 come recepita dalla L.R. N. 18 dell'01/03/1995, modificata dalla successiva L.R. N. 2 dell'08/01/1996, sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione.

## ART. 7

### (DURATA DELL'OCCUPAZIONE)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile,



effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20 %, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

## ART. 8

### (OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO)

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori ecologici per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione, mediante stima all'ufficio Tecnico comunale.

Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione comunale, occupare posto diverso da quello indicato nell'autorizzazione.

## ART. 9

### (DECADENZA DELLA CONCESSIONE)

Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli e dei regolamenti d'igiene e Polizia Municipale;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione

permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;

- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

#### **ART. 10 (REVOCA DELLA CONCESSIONE)**

La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

#### **ART. 11 (DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE)**

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

#### **ART. 12 (RINNOVO)**

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

#### **ART. 13 (RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE)**

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

## ART. 14

### (AUTORIZZAZIONI AI LAVORI)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

## ART. 15

### (OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO)

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali l'ufficio Tecnico detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità al Regolamento edilizio e di Polizia Municipale.

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è dall'ufficio Tributi in conformità alle prescrizioni dell'ufficio Urbannistica comunale.

## ART. 16

### (OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI ED APPRESTAMENTI PRECARI)

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

## ART. 17

### (MESTIERI GIROVAGHI, MESTIERI ARTISTICI, FESTIVITA' OCCASIONALE E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, spettacolo artistico, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. Coloro che

esercitano il commercio su aree pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'Autorità Comunale. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

#### ART. 18

##### (ESECUZIONE DI LAVORI ED OPERE)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto o altro materiale necessario per l'esecuzione delle opere o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicata i modi dell'occupazione.

#### ART. 19

##### (CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI)

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, padane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della Legge 28/03/1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04/06/1993, come recepita dalla L.R. n. 18/1995, modificata dalla successiva L.R. n. 2/96.

E' in facoltà dell'Autorità comunale competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

## CAPO II

### TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

#### ART. 20

##### (DISPOSIZIONI GENERALI)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti a patrimonio del Comune o al demanio dello Stato.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza del suolo sul quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti categorie:

- categoria prima - centro storico - tariffa normale;
- categoria seconda - " abitato - riduzione del 5 % ma non inferiore al minimo di legge;
- categoria terza - area interzonale - riduzione del 10 % ma non inferiore al minimo di legge;

art. 44/507, così classificata dal P.R.G.

Per le occupazioni del sottosuolo o dell'area pubblica con cavi, condutture e/o impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione. Non si applica il regime della classificazione, di cui al comma precedente, data dal primo comma di cui all'art. 48/507.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge, con

arrotondamento all'unità della cifra contenente decimali.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse al metro lineare o al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 %.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % sino a 100 mq., del 25 % per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 % per la parte eccedente i 1.000 mq. in applicazione del comma 5 dell'art. 42 del D.Lgs. 507/93, come modificato ed integrato dall'art. 1 del D.Lgs. 566/93.

#### ART. 21

##### (TARIFFE)

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Tariffa ordinaria con aumenti o riduzioni - allegato A -

#### ART. 22

##### (TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE) GRADUAZIONE E RIDUZIONE

Il disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28/12/1993, n. 566, è sostituito dall'art. 3 comma 61 della legge 28/12/1995, n. 549; e la tassa è commisurata come segue, secondo i tempi e le fasce orarie:

<u>TEMPO DI OCCUPAZIONE:</u>	<u>RIDUZIONI DELLA TARIFFA:</u>
Dalle ore 07,00 alle ore 14,00	Riduzione del 20 % art. 3 comma 61/549 del 1995. Ulteriore riduzione per fascia oraria del 30 %. Circolare M.F. n. 43/F. del 20/02/96.
Dalle ore 14,00 alle ore 24,00	Fratta per 24/mi.
Fino a 14 giorni	Riduzione del 35 %.
Oltre 15 giorni, occupazione a carattere continuativo, oltre 24 ore su 24	Riduzione del 40 %.
Per le zone pedonali, ulteriore	Riduzione del 20 %.

*Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.*

Da questa riduzione sono esclusi i beneficiari delle riduzioni per fascia oraria, ancorchè configurati a carattere continuativo, cioè che la effettiva occupazione si realizza a frequenza alterna o discontinua.

Per l'esercizio dell'attività edilizia riduzione del 50 %, a prescindere dai tempi di occupazione.

Le tende parasole sono tassate al 30 % della tariffa ordinaria.

Le tende parasole dei banchi di vendita sono tassate per la parte sporgente rispetto a quella occupata dal carro. Art. 3 comma 61, n. 3 L. 549/95.

Non si dà luogo all'applicazione del comma 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507.

## ART. 23

### (ESENZIONE DALLA TASSA)

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;
- b) commercio su aree pubbliche itinerante L. 112/1991: soste fino a sessanta minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose.  
La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 24 ore;
- e) occupazioni con fiori e piante ornamentali antistante i negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8,00 ore;
- g) non si fa luogo all'applicazione della tassa in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiore a mezzo metro quadrato o lineare.
- h) Non si fa luogo ad applicazione della tassa quando il suo ammontare è inferiore a £. 10.000 (diecimila)

## ART. 24

### (DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

## ART. 25

### (ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.



## ART. 26

### AUMENTI E RIDUZIONI (ART. 48/507)

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 % sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'articolo 44, D.Lgs. 507/1993.

## ART. 27

### (SANZIONI)

Per le violazioni in merito all'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24-11-1981, n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30/04/1992 n. 285 (e successive modificazioni).

ART. 28

(NORME FINALI)

E' abrogato il precedente "Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche", nonchè tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

ART. 29

(ENTRATA IN VIGORE)

Il presente Regolamento, adottato con delibera del Consiglio Comunale n.            nella seduta del            esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 08/06/1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ALLEGATO - A - TARIFFA - DELIBERA N. 45 DEL 09/03/1994 -  
MODIFICATA CON DELIBERA CONSILIARE N.30 DEL 26-03-1996 -

ANNUALE AL MQ. £. 43.000., CONCESSIONE PERMANENTE.  
TEMPORANEA AL MQ. £. 1.000 AL GIORNO, CON LE SEGUENTI  
AGEVOLAZIONI:

TEMPO DI OCCUPAZIONE:

RIDUZIONI DELLA TARIFFA:

Dalle ore 07,00 alle ore 14,00	Riduzione del 20 % art. 3 comma 61/549 del 1995. Ulteriore riduzione per fascia oraria del 30 %. Circolare M.F. n. 43/F. del 20/02/96.
Dalle ore 14,00 alle ore 24,00	Fratta per 24/mi. Riduzione del 35 %.
Fino a 14 giorni Oltre 15 giorni, occupazione a carattere continuativo, cioè 24 ore su 24	Riduzione del 40 %.

SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO, CON CAVI, CONDUTTURE IMPIANTI ECC.;  
unica annuale £. 500.000 per ogni Km. lineare o frazione;  
temporanea sino a 30 gg. £. 20.000 al Km. lineare o frazione;  
e' aumentata del 50 % se supera il Km. lineare e se di durata oltre i 30 gg., ma non i 90, è aumentata del 30 %; se supera i 90 gg. sino a 180 gg. è aumentata del 50 %; per periodo superiore l'aumento è del 100 %;

OCCUPAZIONI MEDIANTE INSTALLAZIONI MOBILI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI; la tariffa è ridotta (v. Art. 21 R.) dell' 80 %, Art. 42/507, mod. Art. 1 D.P.R. 566/1993.

ART. 42/507 - INTEGR. ART.1 D.Lgs. 566/1993

"Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % sino al 100 mq., del 25 % per la parte eccedente 100 mq., e fino a 1.000 mq. del 10 % per la parte eccedente 1.000 mq.".

ART. 45/507: MOD.TO ART. 1 - COMMA 6 D.Lgs. 566/1993

"Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 %".

ART. 48 D.LGS. 15/11/1993, N. 507

Distributori di carburanti tassa base sino a un serbatoio di mc. 3:

- a) centro storico £. 95.000;
- b) " abitato £. 57.500;
- c) aree interzonali £. 25.000.

DISTRIBUTORI DI TABACCHI

Impianti di esercizio per la distribuzione automatica, sempre in ragione della definizione urbanistica, tassa annuale:

- a) centro storico £. 25.000;
- b) " abitato £. 18.500;
- c) area interzonale £. 12.500.

Le riduzioni e gli aumenti fissati per legge modificheranno le tariffe che saranno deliberate.